

Roma, 16 febbraio 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_06**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Dopo la cancellazione della società atto ricognitivo del passaggio dei beni immobili**

Assofiduciaria ha comunicato ieri, 15 febbraio 2024, a tutte le associate un documento recante alcune interessanti considerazioni sulla natura e sul funzionamento del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione (ex art. 2490 comma 6 c.c.), nonché sulla sorte delle sopravvenienze attive e passive. Ai sensi della citata disposizione, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. (ai sensi del quale, “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”). Attualmente, ciascuna Camera di Commercio ha disciplinato, in autonomia, le fasi da seguire per giungere a tale cancellazione della società dal Registro delle imprese (peraltro, si dà conto del fatto che la maggior parte delle Camere di Commercio abbiano anche attivato la procedura di cancellazione d’ufficio ex art. 40 comma 2 del DL 76/2020 convertito, relativa a società non operative sebbene non in fase di liquidazione). Ciò premesso si ricorda come, in via generale, l’atto finale della liquidazione delle società sia costituito dalla iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese. Cancellazione che ha effetto “estintivo”. L’estinzione, quindi, si determina in virtù dell’efficacia costitutiva dell’iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese indipendentemente dall’esaurimento di tutti i rapporti pendenti. Restano, tuttavia, da esaminare le sorti dei rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta che non siano stati definiti nella fase di liquidazione, perché trascurati o perché emersi solo in séguito. Al riguardo, il legislatore si è preoccupato di disciplinare soltanto la sorte delle passività rimaste insoddisfatte dopo la cancellazione, ma non quella delle sopravvivenze attive (attività risultanti dal bilancio di liquidazione che non sono state ripartite tra i soci) e delle sopravvenienze attive (elementi patrimoniali attivi successivamente emersi). L’orientamento maggioritario ritiene che per i rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale – analogamente a quanto accade per i rapporti passivi – si realizzi un meccanismo di tipo successorio. In particolare, tra gli ex soci sorgerebbe una situazione di contitolarità o di comunione indivisa. Tutto ciò premesso, il documento sottolinea come analoghi principi valgano per l’ipotesi della cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese ex art. 2490 comma 6 c.c., che, come evidenziato, rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui all’art. 2495 c.c. Pertanto, per quanto riguarda la successione dal lato attivo, coloro che risultano essere soci al momento della cancellazione d’ufficio subentrano nella proprietà indivisa dei beni originariamente appartenenti alla società cancellata, senza che tale fenomeno successorio necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione

o consenso da parte dei soggetti interessati. Per quanto riguarda, invece, la successione dal lato passivo, la dottrina è divisa. Secondo taluni troverebbe applicazione la disposizione dettata dal terzo comma dell'art. 2495 c.c., ma sui creditori sociali graverebbe – per effetto della mancanza del bilancio finale di liquidazione – l'onere di dimostrare il ricorrere dei relativi presupposti. Secondo altra dottrina, invece, l'applicazione dell'art. 2495 comma 3 c.c. sarebbe da escludere, propendendosi per una responsabilità parziaria dei soci limitata alla quota di pertinenza di ciascuno sulla massa attiva riscontrabile al momento dell'estinzione della società. Il documento si sofferma, infine, sul tema della successione dei soci della società estinta nella titolarità di beni immobili; ciò in ragione delle particolari problematiche connesse ai relativi adempimenti pubblicitari a fronte della automaticità del mutamento di titolarità giuridica. Si osserva, quindi, come, anche se le risultanze storiche del Registro delle imprese al momento della cancellazione della società potrebbero superare il problema della continuità della trascrizione, a livello operativo, per esigenze di certezza giuridica, potrebbe risultare opportuno redigere un atto che abbia portata ricognitiva e che sia in grado di formalizzare la situazione proprietaria anche in vista di successivi trasferimenti (cfr. lo Studio n. 550-2014/T del Consiglio nazionale del Notariato). Tale atto, si precisa, sarebbe “ancor più necessario” nel caso di partecipazioni detenute da società fiduciaria, al fine di cercare di ottenere che l'intestazione del bene avvenga direttamente a favore del fiduciante, quale effettivo proprietario della partecipazione già fiduciariamente intestata.

Fonte: Maurizio Meoli, “*Dopo la cancellazione della società atto ricognitivo del passaggio dei beni immobili*”, Eutekne del 16 febbraio 2024

## ➤ **Anche i bilanci al 31 dicembre 2023 potranno approvarsi a distanza**

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l'intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l'applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio. Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall'art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis). Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie: - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2); - che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2). Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3). Ai sensi dell'art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite. L'intento del legislatore di consentire l'applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui ieri il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica

delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali). Nell'ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all'art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024. È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024. Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all'art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all'art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024. Con riguardo a tale provvedimento, l'esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera. È ben vero che l'art. 11 del Ddl. in questione è rubricato "svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate", ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall'art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate). Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice "differimento" dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee "tenute" – si badi, non "convocate" – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024. A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell'ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le "modalità emergenziali" sopra richiamate. Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta "a regime" dall'art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.

Fonte: Monica Valinotti, *"Anche i bilanci al 31 dicembre 2023 potranno approvarsi a distanza"*, Eutekne del 16 febbraio 2024

## ➤ **Il regolamento delle crypto tra vigilanza e competitività: «mica» alla prova dei mercati**

Il nuovo regolamento Market in crypto-asset, UE/2023/1114 (Mica) stabilisce un sistema integrato di vigilanza su emittenti e prestatori di servizi in crypto-attività (Casp) e rappresenta il primo tentativo di classificazione e regolamentazione sistematica della materia in Europa. L'imponente meccanismo di vigilanza, largamente ispirato a quello già previsto per enti creditizi e altri intermediari finanziari, presuppone però l'identificabilità degli operatori e la loro assoggettabilità alla potestà Ue, che si traduce nella necessità che gli stessi siano autorizzati, e dunque di fatto operanti, in uno Stato membro. **Prestatori di servizi extra Ue e reverse solicitation** Il regolamento riserva ai Casp autorizzati nell'Ue la prestazione di servizi alla clientela residente nell'Unione. Pertanto, i Casp extra-Ue incorrono in un divieto generale di offrire al pubblico europeo servizi compresi nel Mica e, prima ancora, di cercare di procurarsi clienti, o promuovere e pubblicizzare la prestazione dei propri servizi nell'Unione. Il divieto prevede due eccezioni: le operazioni infragruppo, che invero difficilmente si potrebbero intendere quale prestazione di servizi al pubblico, e la cosiddetta *reverse solicitation*, ossia la

prestazione dei servizi su iniziativa esclusiva del cliente Ue. In caso di *reverse solicitation* non sarà necessaria l'autorizzazione dell'operatore e non si ricadrà nella disciplina Mica, in quanto il servizio sarà ritenuto, per *factio iuris*, come non prestato nell'Unione, sebbene il cliente ivi risieda. **La stretta antielusiva dell'Esma** L'eccezione per la *reverse solicitation* è di stretta interpretazione. Ai clienti che di propria iniziativa abbiano richiesto la prestazione di un servizio non potranno esserne offerti di nuovi; né il divieto potrà essere aggirato coinvolgendo altri soggetti che agiscano per conto di tali imprese, o mediante accorgimenti meramente formali, come clausole contrattuali che si limitino a dichiarare che il servizio «è prestato su iniziativa esclusiva del cliente». L'autorità europea di vigilanza (Esma) dovrà meglio precisare le condotte che si reputano dirette a procurarsi clienti nell'Unione e le pratiche di vigilanza antielusive. Il timore di facili escamotages ha spinto la stessa Esma a ribadire (*Statement on Mica supervisory convergence* del 17 ottobre 2023), per quanto ciò si desumesse già dal regolamento, che l'esenzione applicabile ai casi di *reverse solicitation* sarà molto limitata, nel tentativo di proteggere gli investitori europei. **L'esclusione della finanza decentralizzata** Grande assente nella articolata disciplina Mica è poi la cosiddetta finanza decentralizzata (*decentralised finance* - Defi), realtà da tempo diffusa nella pratica. Si ritiene infatti che il Mica non si applichi qualora le cripto-attività non abbiano un emittente identificabile (ad esempio, bitcoin) o le attività si svolgano in modo completamente decentrato, senza intermediari, tramite servizi gestiti da smart contracts e protocolli peer-to-peer via internet. Il Mica dovrebbe invece trovare applicazione in tutti quei casi in cui si riesca ad individuare il soggetto a cui imputare servizi ed emissioni, seppure in sistemi decentralizzati, sempre che operi nell'Unione. **Sarà possibile regolare la Defi?** Al contempo, il legislatore europeo mostra di non voler ignorare il fenomeno Defi. In vista di eventuali futuri interventi legislativi, la Commissione dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio Ue delle relazioni sull'applicazione del regolamento (entro il 2027) e sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività (entro il 2024); tali relazioni includeranno valutazioni sullo sviluppo della finanza decentralizzata e sul trattamento normativo da riservarle, qualora si ritenga utile, e soprattutto possibile, regolamentarla. La difficoltà di disciplinare il fenomeno risiede nella sua stessa natura: in assenza di prestatori di servizi e di emittenti, non resta che regolare gli utenti, con misure che però andrebbero a incidere, piuttosto che sull'esercizio di attività individuali (proprietà e negoziabilità di cripto-attività). Innovazione, regolazione e competitività delle imprese Ue L'obiettivo primario dichiarato dal regolamento è favorire l'innovazione, ma la lettura del medesimo ne evidenzia soprattutto altri: evitare arbitraggi normativi tra Stati membri e nei confronti di altri segmenti della finanza tradizionale; tutelare la stabilità finanziaria, monetaria e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; controllare il possibile avvento di monete private concorrenti dell'Euro (stable coins). Il rigoroso controllo dei rischi insiti nello sviluppo del nuovo settore può però contraddire l'intento di promuovere l'innovazione, specie quando, come nel caso di specie, la disciplina è in larga parte mutuata da quella degli operatori tradizionali, il cui incentivo ad innovare è meno pressante rispetto ai *newcomers*. Occorre anche chiedersi quali potranno essere le conseguenze per il mercato europeo rispetto ad altri mercati geografici ese, come accade, la rigidità nell'imposizione di regole prudenziali, divieti e (incerti) presidi antielusivi, non finisca per disincentivare il ricorso ai servizi offerti dagli operatori Ue a vantaggio di operatori extra-Ue.

Fonte: Giorgia Marra e Alfonso Papa Malatesta – Osservatorio Bruno Visentini, “*Il regolamento delle cripto tra vigilanza e competitività: «mica» alla prova dei mercati*”, Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2024

## ➤ Confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del provvedimento interpretativo del Garante della privacy n. 520/2023 (si veda “Gli eredi possono sapere dall’assicurazione i nomi dei beneficiari delle polizze” del 28 novembre 2023), la Cassazione, con l’ordinanza 8 febbraio 2024 n. 3565, torna a occuparsi della questione concernente la conoscibilità dei dati identificativi del terzo beneficiario di polizze assicurative “vita”, da parte degli eredi e/o dei chiamati all’eredità del contraente. Sul punto, la Suprema Corte sceglie di allinearsi alla posizione – fatta propria dalla Cass. 13 dicembre 2021 n. 39531 (sia pur con riferimento ai fondi pensione) e dal citato provvedimento n. 520/2023 – secondo cui la risoluzione del quesito prospettato ruota intorno al bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi. A uscire vittorioso da questo conflitto è il diritto di difesa, forte non soltanto della protezione a esso apprestata dall’art. 24 Cost., ma altresì del disposto di cui all’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003, introdotto dal DLgs. n. 101/2018 e recante la disciplina dell’accesso ai dati delle persone decedute. Per quanto qui di interesse, quest’ultima norma stabilisce: al comma 1, che il diritto di accesso ai dati personali del defunto (normalmente spettante al diretto interessato ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Ue n. 679/2016) può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”; al comma 2, che la legittimazione all’esercizio del predetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge ovvero, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, per espresso divieto dell’interessato comunicato per iscritto al titolare del trattamento, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 3; al comma 5, che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Per l’ordinanza in commento, proprio il comma 5 dell’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003 costituisce la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari delle polizze vita. Il Supremo Collegio ricorda che la legittimità dell’ostensione dei dati identificativi dei terzi beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita era già stata riconosciuta dalla Cassazione n. 39531/2021, la quale aveva fatto leva sull’art. 24 del DLgs. 196/2003, (abrogato dal DLgs. 101/2018, ma applicabile *ratione temporis* alla concreta fattispecie vagliata in quella sede) per enunciare il principio di diritto secondo cui “in tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleggi l’interesse «concreto» e «non pretestuoso», ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest’ultimo, come avviene nel caso in cui la richiesta pervenga dal legittimario dell’aderente al fondo, deceduto dopo aver proceduto alla designazione del menzionato beneficiario”. Si segnala che già in quell’occasione i giudici di legittimità avevano avuto modo di affermare che alle medesime conclusioni era possibile giungere, *mutatis mutandis*, sulla scorta del nuovo art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003. Ancora, facendo eco sia al precedente giurisprudenziale ora illustrato, sia al provvedimento del Garante Privacy n. 520/2023, l’ordinanza n. 3565/2024 si sofferma sui criteri che devono guidare il giudice (chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del rifiuto all’ostensione eventualmente opposto dall’assicurazione), in ordine alla valutazione della “non pretestuosità” dell’interesse allegato dal richiedente per accedere ai dati del beneficiario. Sul punto, si afferma che il potere/dovere del giudice di pronunciarsi sulla questione non deve tradursi in un’approfondita prognosi circa la fondatezza della domanda (si pensi ad es. all’azione di riduzione) che l’erede o il chiamato dichiara di voler esercitare contro il beneficiario della polizza a tutela dei suoi

diritti. È, invece, necessario e sufficiente verificare che l'istanza proposta non sia del tutto pretestuosa, come nel caso in cui il richiedente non vanti, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all'esigenza di conoscenza dei dati per farlo valere. In altri termini, il diritto di accesso ai dati del beneficiario potrà trovare accoglimento ogniqualvolta la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile. Si tratta, grosso modo, di una trasposizione sul terreno giudiziale delle medesime direttive che, secondo il Garante della privacy, devono guidare la decisione della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all'accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all'eredità dell'assicurato in via stragiudiziale.

Fonte: Carmela Novella, *“Confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita”*, Eutekne del 12 febbraio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

